

ieri e il materiale possono e godimento dal giorno
della morte della donante, che si riserva l'usufrutto
durante sua vita naturale e perciò la rate della
fondiaria con suoi tasse annessi che grava sulla con-
mata metà indivisa di casa terrana continuerà
ad essere pagata dalla devante suindicata, che
ne fa vedere il Notario. In quest'atto la
presente donazione ed espone alla madre, i suoi
membri della sua gratitudine. Per gli effetti dello
stesso di registro le parti dichiarano che il valore
della metà di detta casa è di lire cento.

Intima e Scarsano dichiarano non saper firmare
per essere analfabeti. E richiesto in Ribera ricevuto
questo atto, scritto da me e da me letto alle parti in pre-
senza dei testimoni, che si sottoscrivono con Scarsano,
Le Giovanni e Vincenzo e con me Notario. Costoro
l'atto d'un foglio di carta scritto in loro novantacinque
Diamante Giovanni - Diamante Vincenzo d'ignot
Carmelo Lamberto Testi - Campione Giuseppe Testi
Dottor Vincenzo Di Giovanni Notaro in Ribera
Spesifica in totale L. 26. 50 - F. Di Giovanni
Copia conforme che si rilascia per uso dell'uf-
ficio del registro di Burgo.

Dottor Vincenzo Di Giovanni Notaro in Ribera



Pop. n° 48 (147) Abbandato Generale
Regnando Vittorio Emanuele Terzo per grazia di Dio
e per volontà della Nazione Re d'Italia
L'anno millenovecentotré, il giorno quattordici settembre
pubblici
in Ribera e nel mio ufficio Notarile, sito in via Prin-
ta n° 13.

Davanti me Dottor Vincenzo Di Giovanni del Comune
di Ribera, Notaro residente in Ribera, invitato al Consiglio Notarile
di Ribera, ed alla presenza dei testimoni idonei a
me noti, Signori Antonino Di Amico fu Antonino com-
merciante nato in Ribera, e Francesco Sabella fu Alfonso
valolaio nato ad Alessandria della Rocca, e qui anche
due domiciliati, è comparso.

Il Sig. Giuseppe Inga di Paolo, agricoltore nato e domi-
ciliato in Calamonaci, da me Notaro conosciuto, il
quale in virtù di quest'atto nomina e costituisce per suo
procuratore il di lui padre Sig. Paolo Inga fu Giuseppe, qui
non presente, all'oggetto di fare in nome e per parte del costi-
tuito medesimo, tutti gli atti che riguardano lo stesso,
tanto di amministrazione, quanto di disposizione, e
quindi il procuratore potrà:

Amministrare i beni del costituito, farli in economia,
come la fecondazione, provvedere per la conservazione
e il miglioramento degli stessi, darli in affitto, in mezzadria
o qualiasi persona, e sotto le condizioni che viderà

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Proceduto qu. 2.
L. 2. 60
L. 3. 60

